

Ai Soci Assobioplastiche

Roma, 24/07/2013

Prot. n° 695/R

**Oggetto: Gare per acquisto sacchetti compostabili per la raccolta delle frazioni organiche**

L'Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili, anche nell'ambito del Protocollo d'Intesa siglato in data 29 novembre 2012 con ANCI e con CIC, intende sottolineare e ribadire che il riferimento normativo cui le gare pubbliche per l'acquisto dei sacchetti compostabili per la raccolta dei rifiuti organici devono attenersi è l'**articolo 182 ter del d.lgs. 152/2006** e ss.mm. (Codice dell'Ambiente).

Tale articolo prescrive espressamente al primo comma che *“la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002”*.

Deriva dalla predetta norma che:

a) devono essere ammessi a gara soltanto sacchi certificati compostabili ai sensi dello standard UNI EN 13432:2002. Non possono, quindi, essere ammessi sacchi in materiali privi di tale requisito, come, ad esempio, sacchi in polietilene tal quale, in polietilene con additivi, o in qualsiasi prodotto che non sia supportato da adeguata certificazione secondo il suddetto standard;

b) non possono essere richiesti come oggetto della fornitura, o come requisito nei documenti di accompagnamento o nei capitolati tecnici, sacchi realizzati con materiale riconducibile ad un determinato *brand* ( o marchio) commerciale, a meno che tale indicazione non venga accompagnata dall'espressione “o equivalente”.

Nel confermare il proprio impegno nel monitoraggio e nel contrasto delle situazioni di violazione delle prescrizioni vigenti, Assobioplastiche invita ad osservare tali disposizioni e a farle osservare nelle sede opportune, tenendo informato il mercato e le stazioni appaltanti.

Il Presidente  
Marco Versari